

Esami al balletto dei supplenti

AZIENDA SCUOLA
Di Antimo Di Geronimo

Al via le prove finali del corso di studi. E l'amministrazione corre a recuperare esaminatori esterni

Tanti commissari danno forfait, tentati dalla bassa stagione

Esami di stato alla prova del balletto dei supplenti. Si ripresenta anche quest'anno il problema della roulette delle nomine dei commissari, che non di rado, fa aumentare di fatto il numero dei commissari esterni nelle commissioni d'esame. Non sono pochi, infatti, i commissari interni che danno forfait all'ultimo momento. Specie se si tratta di docenti precari da riassumere a tempo determinato con un nuovo contratto. L'ulteriore assunzione, infatti, talvolta rischia di avere come effetto una diminuzione dell'indennità di disoccupazione, che si calcola proprio facendo la media delle ultime retribuzioni. Specie se nell'ultimo mese l'interessato abbia prestato servizio per il mese intero e, nel mese degli esami, solo per alcuni giorni. Il problema riguarda sia gli esami di stato delle secondarie di I grado, che gli esami delle scuole superiori. E nasce da una disposizione contenuta nella legge 124/99. Si tratta dell'articolo 4 della legge 124/99, il quale dispone che il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. E la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. Si comprende, quindi, il motivo per cui sta diventando sempre più diffusa la tendenza a rifiutare il nuovo incarico di pochi giorni. Tendenza incentivata anche dalla constatazione che nel mese di giugno e nella prima quindicina di luglio i prezzi degli alberghi e dei villaggi turistici sono più bassi. E quindi anche quest'anno il numero dei rinunciatari è destinato a crescere. Insomma, meglio le vacanze a basso costo (specie per chi non ha un'entrata fissa) che qualche giorno di supplenza in più che, peraltro, rischia di far abbassare l'importo dell'indennità di disoccupazione. L'amministrazione scolastica, però, non è rimasta con le mani in mano davanti a questo fenomeno ed ha predisposto, nel corso degli anni una serie di strumenti volti ad arginarlo e a rendere le supplenze in zona Cesarini più appetibili. Il primo è contenuto nella nota 11 luglio 2007 n. 14187 sugli esami di stato delle superiori. Con questo provvedimento l'amministrazione centrale ha disposto che al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame. Ma i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione sede degli esami. Per quanto riguarda, invece, il personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominato in base alle graduatorie permanenti, o a quelle di istituto, la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, compete fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami. La proroga dei contratti in questione viene disposta dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d'esame del supplente interessato riguarda scuola differente da quella o da quelle dove ha prestato servizio. Il secondo provvedimento è la nota 18 giugno 2008 con la quale il ministero dell'istruzione ricorda che l'articolo 37 del vigente contratto collettivo, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione, estensibile alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio, comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. In buona sostanza, dunque, ai fini del diritto alla proroga automatica del contratto il docente interessato deve avere sostituito ininterrottamente il titolare per almeno 150 giorni che, in caso di classe terminale, scendono a 90 giorni. In più sempre per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio.